

Causa C-187/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

25 marzo 2021

Giudice del rinvio:

Kúria (Ungheria)

Data della decisione di rinvio:

4 febbraio 2021

Ricorrente:

FAWKES Kft.

Resistente:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Direzione dei ricorsi dell'amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria)

Decisione della

Kúria (Corte suprema, Ungheria)

in qualità di giudice di cassazione

(omissis) [considerazioni procedurali di diritto interno]

Dispositivo

La Kúria (omissis) avvia un procedimento di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sollevando le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che possono e devono essere presi in considerazione come valore in dogana soltanto i valori che figurano nella banca dati istituita sulla

base degli sdoganamenti effettuati dalla stessa autorità doganale dello Stato membro.

2. In caso di risposta negativa alla prima questione, se, ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), occorra rivolgersi alle autorità doganali di altri Stati membri al fine di ottenere il valore in dogana di merci simili che figurano nelle loro banche dati e/o se occorra consultare una banca dati comunitaria e ottenere i valori in dogana che vi figurano.

3. Se l'articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 2913/92 possa essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione del valore in dogana, non possono essere presi in considerazione i valori di transazione relativi a transazioni del medesimo richiedente lo sdoganamento, anche qualora non siano stati contestati né dall'autorità doganale nazionale né dalle autorità nazionali di altri Stati membri.

4. Se il requisito relativo allo «stesso momento o pressappoco lo stesso momento», di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 2913/92, debba essere interpretato nel senso che esso può limitarsi a un periodo di +/- 45 giorni precedenti e successivi allo sdoganamento.

Motivi

Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

Articolo 30 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario:

«1. Quando il valore in dogana non può essere determinato ai sensi dell'articolo 29 si ha riguardo, nell'ordine, alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 2 fino alla prima di queste lettere che consenta di determinarlo, salvo il caso in cui l'ordine delle lettere c) e d) debba essere invertito su richiesta del dichiarante; soltanto quando tale valore in dogana non possa essere determinato a norma di una data lettera è consentito applicare la lettera immediatamente successiva nell'ordine stabilito dal presente paragrafo.

2. I valori in dogana determinati ai sensi del presente articolo sono i seguenti:

a) valore di transazione di merci identiche, vendute per l'esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;

b) valore di transazione di merci simili, vendute per l'esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;

c) valore fondato sul prezzo unitario corrispondente alle vendite nella Comunità delle merci importate o di merci identiche o simili importate nel quantitativo complessivo maggiore, effettuate a persone non legate ai venditori;

d) valore calcolato, eguale alla somma:

– del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci importate;

– di un ammontare rappresentante gli utili e le spese generali, uguale a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o della stessa specie delle merci da valutare, fatte da produttori del paese di esportazione per l'esportazione a destinazione della Comunità;

– del costo o del valore degli elementi enumerati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera e).

3. Le condizioni supplementari e le modalità di applicazione del suddetto paragrafo 2 sono determinate secondo la procedura del comitato».

Contesto fattuale del ricorso per cassazione e breve esposizione dei motivi della domanda di pronuncia pregiudiziale

1 In seguito alle richieste presentate in varie occasioni nel 2012 dalla ricorrente, nel territorio doganale dell'Unione europea è avvenuta l'immissione in libera pratica di vari prodotti tessili provenienti dalla Cina. Successivamente, l'autorità doganale ha ritenuto che il valore di transazione dichiarato ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario (in prosieguo: il «codice doganale»), fosse eccessivamente basso. A suo avviso, non era possibile trovare merci identiche e non si poteva determinare un valore di transazione di merci simili, né un valore fondato sul prezzo unitario, né un valore calcolato. Non essendo possibile ricorrere a nessuno dei metodi previsti all'articolo 30 del codice doganale, i valori in dogana sono stati determinati secondo il metodo libero di cui all'articolo 31. Per adottare la sua decisione, l'autorità doganale ha utilizzato dati compresi in un periodo di tempo di +/- 45 giorni, provenienti dalla banca dati nazionale. Non sono stati presi in considerazione i valori di transazione utilizzati dalla ricorrente stessa negli sdoganamenti precedenti, avvenuti in Ungheria e in un altro Stato membro, e che non erano stati contestati dalle autorità doganali.

2 La ricorrente ha presentato un ricorso giurisdizionale amministrativo contro la decisione dell'autorità di secondo grado. A suo avviso, l'autorità doganale avrebbe dovuto rivolgersi agli organismi dell'Unione europea competenti in materia doganale — OLAF, TAXUD, EUROSTAT — e, dopo aver chiesto loro informazioni, prendere in considerazione i valori di transazione di merci identiche o simili ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale. In tale contesto, si sarebbero dovuti prendere in considerazione i valori di

transazione delle merci sdoganate su richiesta della ricorrente che non erano stati contestati dalle autorità doganali nazionali o comunitarie. La ricorrente ha altresì sostenuto che il periodo di tempo da utilizzare per determinare il valore in dogana deve essere superiore a quello di +/- 45 giorni.

- 3 Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso. Nella motivazione della sentenza definitiva, ha dichiarato che l'autorità doganale convenuta non era tenuta ad acquisire dati dall'Unione e che non esiste neppure una banca dati unica dell'Unione; pertanto non poteva svolgere ricerche in tale contesto. La convenuta non era vincolata dal fatto che, nei procedimenti doganali condotti in altri Stati dell'Unione, non era stata adottata alcuna decisione sfavorevole alla ricorrente. Tale giudice ha qualificato come erronea l'argomentazione della ricorrente secondo cui avrebbero dovuto essere prese in considerazione le sue transazioni per determinare il valore in dogana di merci identiche o simili. Esso ha inoltre ritenuto che fosse corretto limitare la selezione nella banca dati nazionale all'intervallo di tempo di +/- 45 giorni.
- 4 La ricorrente ha presentato ricorso per cassazione dinanzi alla Kúria (Corte suprema, Ungheria) contro la sentenza definitiva che respingeva la sua domanda. Essa sostiene che, secondo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciata nella causa C-291/15, ove sia stato rifiutato il valore di transazione, occorre procedere a un confronto internazionale al fine di determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 30 del codice doganale. Pertanto, è necessario ricorrere alle banche dati dell'Unione. Essa afferma inoltre che è necessario prendere in considerazione il valore di transazione accettato dalle autorità doganali in relazione agli sdoganamenti della ricorrente stessa. A suo giudizio, per individuare i dati relativi a merci identiche o simili, non può essere stabilito l'intervallo di tempo a +/- 45 giorni. In merito alle questioni sollevate dalla ricorrente, secondo la Kúria (Corte suprema), l'esito del procedimento dipende dall'interpretazione del diritto dell'Unione. Di conseguenza, detto giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni precedentemente riportate affinché quest'ultima si pronunci in via pregiudiziale.
- 5 La Kúria (Corte suprema), nel formulare le questioni pregiudiziali, ha tenuto conto del fatto che l'articolo 31 del codice doganale si applica solo se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 30. La ricorrente, nell'ambito del suo ricorso giurisdizionale amministrativo, ha addebitato, sostanzialmente, all'autorità doganale convenuta di non aver adottato tutte le misure possibili e necessarie per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b).
- 6 Secondo la Kúria (Corte suprema), l'autorità doganale nazionale non può astenersi dal chiedere informazioni alle autorità doganali di altri Stati membri al fine di determinare l'esistenza di merci identiche o simili ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b). Deve successivamente indicare nella sua decisione il motivo della richiesta di informazioni a tali autorità. A livello degli Stati membri, non esiste un organismo unico la cui banca dati sia preferita dal codice doganale o dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa

talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario. La Kúria (Corte suprema) ritiene pertanto che, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale, debba essere ammessa la richiesta di informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

- 7 Secondo l'interpretazione della Kúria (Corte suprema), il rifiuto dei valori di transazione utilizzati negli sdoganamenti precedentemente promossi dalla ricorrente è giustificato dal fatto che, proprio nei confronti di quest'ultima, sorgono dubbi sul fatto che il valore di transazione possa essere ragionevolmente considerato come valore in dogana ai sensi dell'articolo 29 del codice doganale. L'articolo 30 del codice doganale mira, dal canto suo, a che la determinazione del valore in dogana sia la più obiettiva possibile.
- 8 La Kúria (Corte suprema) ritiene che, tenuto conto del termine di 90 giorni indicato nel regolamento n. 2454/93 con riferimento ad altre fattispecie giuridiche, si possa ammettere che la condizione relativa allo stesso momento o pressappoco lo stesso momento sia fissata in un intervallo di +/- 45 giorni.
- 9 (omissis) [considerazioni procedurali di diritto interno]

Budapest, 4 febbraio 2021

(omissis)

(omissis) [firme]

DOCUMENTO D'INTERNO